



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/20/14/004203

Roma, 29 SET 2015

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Indennità supplementare ex art. 14 L. 18 dicembre 1973, n. 836.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 4.3/ic/672/2015 del 5 giugno scorso, con la quale codesta O.S. ha rappresentato che gli Uffici liquidatori, in sede di attribuzione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i viaggi relativi sia a missioni nel territorio nazionale che all'estero, applicano la norma in maniera disomogenea.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che l'indennità in questione, pari al 10% se il viaggio è compiuto in ferrovia ed al 5% se compiuto in aereo, deve essere calcolata sul costo del biglietto a tariffa intera, comprensivo della tariffa base, delle tasse e dei diritti, con esclusione però di quelli spettanti all'Agenzia di viaggio.

La questione è stata disciplinata dal Regolamento CEE n. 1008/2008 (nota ADICONSU), laddove è precisato che un biglietto aereo si rimborsa unitamente alle tasse aeree, poiché quest'ultime compongono il costo del biglietto stesso e quindi, in via analogica, anche l'indennità supplementare deve essere calcolata applicando lo stesso principio.

In ordine alla seconda problematica segnalata, avente per oggetto specificatamente il trattamento economico di missione all'estero, si precisa che questa Amministrazione non ha mai diramato istruzioni in merito al trattamento economico spettante agli Operatori di Polizia, in caso di scali aeroportuali.

Si ritiene, quindi, che gli Uffici liquidatori abbiano corrisposto le diarie all'estero prendendo a riferimento il Paese in cui è stato effettuato lo scalo tecnico, in maniera autonoma ed arbitraria.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Si sottolinea, infatti, che uno "scalo tecnico" è da considerarsi meramente strumentale ai fini del completamento del viaggio e, quindi, non riconducibile ad un'esigenza di servizio.

Ne consegue che, in tale casistica, agli Operatori di Polizia spetterà la diaria del Paese indicato nel relativo D.M. d'incarico.

Quando, invece, per esigenze di servizio gli Operatori di Polizia si recano nell'ambito della stessa giornata in 2 Paesi diversi, risultanti nel relativo D.M. d'incarico, agli stessi spetterà la diaria più favorevole prevista per quei 2 paesi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)

AnC/DP  
Trattamento di missione indennità supplementare